

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1495)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1961

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione del precetto costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107), esige che sia eliminato ogni residuo della distinzione dei magistrati in una formale gerarchia di gradi, stabilendosi solo categorie di funzioni anche per quanto attiene al trattamento economico.

La legge 24 maggio 1951 n. 392, pur avendo eliminata la distinzione dei magistrati in una formale gerarchia di gradi, mediante l'abolizione di questi, col mantenere gli scatti quadriennali di stipendio, ha conservato, sotto l'aspetto economico, una situazione che, se trovava giustificazione nel sistema precedente che prevedeva passaggi di grado nell'ambito della stessa funzione, appare in contrasto con il dettato costituzionale secondo il quale i magistrati si distinguono unicamente in relazione alle funzioni che esercitano.

Il disegno di legge mira appunto ad attuare la progressione economica sulla base della distinzione delle funzioni che, in corrispondenza alla giurisdizione esercitata, sono, come è noto, fondamentalmente tre, e cioè: magistrato di Tribunale, di Corte di appello e di Corte di cassazione.

Si è ravvisata, quindi, la necessità di abolire gli scatti quadriennali, i quali, appunto perchè residui del sistema dei gradi gerarchici, sono diversi di numero a seconda delle varie funzioni. Si è così portato ad unitarietà lo stipendio per ciascuna funzione, secondo l'indicata distinzione e si è semplificato lo schema delle retribuzioni con una più corretta nozione della carriera.

Nel commisurare, per la prima volta, il trattamento economico all'esclusiva distinzione per funzioni, si è presentato il problema della determinazione dello stipendio per ciascuna funzione, cioè, stabilire se esso doveva essere quello base già esistente, ovvero altro maggiorato per effetto di tutti o di una parte soltanto dei previsti scatti quadriennali.

È sembrato equo ed opportuno determinare lo stipendio unico per funzione sulla base di quello più favorevole alla stregua dell'ordinamento vigente, e cioè dello stipendio già spettante a seguito dell'ultimo scatto qua-

driennale, per le categorie che hanno minore numero di scatti quadriennali o non ne hanno affatto, in misura congruamente proporzionale.

La soluzione risponde a due esigenze fondamentali: l'una di equità, con l'adozione di una misura che non importi pregiudizio per coloro che abbiano già conseguito alcuni o tutti gli scatti quadriennali previsti per la propria categoria, e l'altra di revisione del trattamento attuale mediante un aumento generale delle retribuzioni che contemperino il riconoscimento di bisogni comuni a tutte le categorie e la giusta proporzione in riferimento alle funzioni esercitate.

La riforma assicura un notevole miglioramento economico a tutti: infatti, aumentando lo stipendio base in maniera tale da elevarlo al livello dell'ultimo scatto quadriennale, viene ad attribuirsi, al momento dell'assunzione della funzione, un trattamento economico che il magistrato di Tribunale avrebbe raggiunto, con l'ordinamento finora vigente, solo dopo dodici anni di servizio, il magistrato di Appello dopo un eguale decorso di anni e quello di Cassazione dopo otto anni.

Questo notevole acceleramento della progressione del trattamento economico corregge la relativa depressione verificatasi nello stipendio dei magistrati rispetto agli altri dipendenti dello Stato in seguito ai miglioramenti accordati negli ultimi tempi. Conferma, inoltre, il fondamentale principio dello stipendio differenziato dei magistrati rispetto a quello degli altri statali, a migliore garanzia della loro indipendenza.

Si è preferito aumentare lo stipendio anzichè introdurre indennità speciali perchè ciò è più consentaneo alla natura della retribuzione dei magistrati, anche sotto questo riguardo differenziata, per effetto della legge 24 maggio 1951, n. 392, da quella degli altri statali ai quali sono attribuite indennità varie.

Il nuovo sistema di retribuzioni, mentre attribuisce un unico stipendio per ogni ordine di funzioni — con evidente semplificazione, in confronto al sistema precedente — mantiene fermo il rispetto della progressione nel trattamento economico in conseguenza

del passaggio da una funzione all'altra, e ciò in base alla stessa norma Costituzionale (articolo 107) che impone un rapporto tra retribuzioni e funzioni esercitate, con conseguente semplificazione non solo del trattamento economico, ma della stessa carriera.

Per la predetta ragione appare ovvio che solo dall'esercizio effettivo di una funzione più elevata può conseguire il diritto di godere lo stipendio ad essa inerente. La dichiarazione di promovibilità prevista da un recente disegno di legge sottoposto al Parlamento, se accorcia l'attesa della prova per l'accesso alle funzioni superiori, non immette automaticamente nell'esercizio effettivo di esse, esercizio che è necessariamente condizionato alla disponibilità dei posti, stabiliti in correlazione con le esigenze del servizio, decrescenti nelle funzioni superiori, secondo un ordinamento a piramide.

Da ciò non ne consegue peraltro una stasi della progressione economica, in quanto, ferma l'identità dello stipendio parallelamente alla esclusione di qualsiasi gerarchia di gradi nella medesima funzione, si è creduto opportuno di assicurare un'ulteriore progressione economica mediante l'attribuzione di scatti biennali del 2,50 per cento nell'ambito della stessa categoria. Tale progressione, non essendo in rapporto all'esigenza di esercitare una funzione superiore, è sganciata da ogni disponibilità di posti, e pertanto gli scatti biennali si conseguono in modo automatico e indifferenziato, e cioè a ruoli aperti.

Le maggiorazioni annue di stipendio, previste dal provvedimento, sono le seguenti: magistrati di Tribunale lire 600 mila, magistrati di Appello lire 600 mila, magistrati di Cassazione lire 600 mila. Cioè, per ogni funzione si ha una maggiorazione di lire 600 mila dello stipendio-base finora goduto. La maggiorazione è, invece, di lire 400 mila per i magistrati di Cassazione investiti di uffici direttivi, e cioè Presidente di sezione e qualifiche equiparate, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Procuratore Generale e Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Con tali maggiorazioni lo stipendio del magistrato di Tribunale passa da 1.800.000 a 2.400.000, quello del magistrato di Appello da 2.900.000 a 3.500.000, quello del magistrato di Cassazione da 3.900.000 a 4.500.000; quello di Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate da 4.500.000 a 4.900.000, quello del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Procuratore Generale da 4.900.000 a 5.300.000, e quello del Primo Presidente da 5.900.000 a 6.300.000.

In correlazione si è provveduto ad adeguare le retribuzioni dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Magistrati militari e degli Avvocati e procuratori dello Stato il cui trattamento economico è regolato parallelamente a quello dei magistrati ordinari.

Ferme restando le indennità di rappresentanza di 1.800.000 per il Primo Presidente della Cassazione, e di 900.000 per il Procuratore Generale presso la stessa Corte, per il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, per il Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e per lo Avvocato generale dello Stato, indennità di recente portate a tali misure, si è ritenuto equo aumentare da lire 224 mila a lire 500 mila l'indennità di rappresentanza spettante ai Presidenti di sezione e Avvocati Generali della Corte suprema di cassazione, ai Presidenti e Procuratori Generali di Corte di appello, ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, al Procuratore Generale della Corte dei conti, al Procuratore Generale militare ed ai vice Avvocati Generali dello Stato.

Per la copertura della spesa derivante dalla attuazione del presente disegno di legge potrà provvedersi con le maggiori entrate previste dalle nuove disposizioni concernenti i depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) *Funzione di Magistrato di Cassazione*

Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore Generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezione ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.

b) *Funzione di Magistrato di Corte di appello*

Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.

c) *Funzione di Magistrato di Tribunale*

Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000.

Agli uditori giudiziari è corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

Art. 2.

Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;

b) Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte

dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari *ad personam* della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.900.000;

f) Vice Referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.600.000;

g) Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;

h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000.

Art. 3.

Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.

In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonchè alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

Art. 4.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati Generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e Procuratori Generali di Corte di appello, Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore Generale militare e Vice Avvocati generali dello Stato, di cui alle tabelle allegate alla legge 24 maggio 1951 n. 392 è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1961, nella misura lorda di lire 500.000.

Art. 5.

Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormen-

te alla data di entrata in vigore della presente legge o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 sostituisce quello di cui alle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte col maggiore gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e adeguamento di alcune voci della tariffa annessa alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.